

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA****R.G. 2-1/2024**

\*\*\*

in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Stefania Frojo	Presidente
Dott. Augusto Salustri	Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice rel.

sciogliendo la riserva che precede, nel procedimento in epigrafe

promosso da:

, con sede legale in \_\_\_\_\_, aderente  
al \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, quale  
conferitaria di tutte le attività e passività della già \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

Roma, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar \_\_\_\_\_ di Roma del 30.11.2007,  
Rep. N. \_\_\_\_\_, Racc. n. \_\_\_\_\_

-parte reclamante-

contro

, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

), come da mandato accluso alla comparsa di costituzione e risposta

-parte resistente-

avente ad oggetto: Reclamo ex art. 124 CCII avverso il decreto di esdebitazione emesso nei riguardi di

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

Il presente reclamo ha ad oggetto il provvedimento di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII emesso a favore del sig. \_\_\_\_\_ dal Tribunale di Ivrea in data 24.10.2024 e comunicato alla parte creditrice, odierna reclamante, in data 29.10.2024. Avvero il prefato provvedimento ha interposto tempestivo reclamo (nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento) la Banca \_\_\_\_\_ contestando nel merito tanto i requisiti soggettivi, quanto quelli oggettivi per concedere l'esdebitazione ritenuti -per contro- sussistenti dal Giudice di prime cure.



Il prefato reclamo, quindi, è stato poi assegnato al Collegio scrivente e con decreto emesso in data 04.04.2025, previa concessione del rituale termine per la notifica del ricorso a parte resistente, è stata fissata udienza per la discussione del ricorso da tenersi con il modulo della trattazione scritta.

Con memoria del 19.05.2025 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo e insistendo dunque per l'esdebitazione concessa.

Previo scambio di memorie autorizzate la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 28.05.2025.

\*\*\*

Il reclamo è fondato per le ragioni di seguito espresse.

Giova, anzitutto, premettere che nel 2003 la ha concesso un mutuo di € 105.000 a favore di , con garanzia ipotecaria su un immobile sito in .

A seguito dell'inadempimento del mutuatario per il mancato pagamento delle rate, la ha avviato prima una procedura esecutiva immobiliare (NRGE 186/2016), con aggiudicazione dell'immobile per un importo inferiore al debito, poi una successiva esecuzione mobiliare (RGE 58/2023), conclusasi con ordinanza di assegnazione somme ed un soggetto terzo pignorato, , che ha regolarmente effettuato i versamenti previsti sul maggior dovuto ancora alla Banca (giusta ordinanza del 04.07.2023).

Medio tempore è stata avviata da la procedura di esdebitazione dell'incapiente e, nell'ottobre del 2024, il Tribunale di Ivrea ha emesso un decreto di esdebitazione in favore del debitore, ancorché per l'appunto la , odierna reclamante, risulti ancora creditrice nei confronti di per € 111.041,43, al netto delle somme già ricevute.

La Banca ha, quindi, reclamato il provvedimento criticando il decreto sia in punto meritevolezza non avendo il Giudice indagato se esistesse in capo al *"colpevole assunzione da parte del debitore di obbligazioni di natura pecuniaria che, secondo un parametro di diligenza media, non avrebbe avuto la possibilità di adempiere"*, sia avuto riguardo al requisito oggettivo.

Il sig. con la propria memoria ha contestato, per contro, i motivi di gravame evidenziando, dal canto suo, come non si versi in alcuna ipotesi di dolo e colpa grave nell'assunzione dei debiti e come lo stesso debitore sia sostanzialmente privo di reddito ai sensi dell'art. 283 co. II del CCII da destinare ai creditori, essendo il proprio stipendio sostanzialmente destinato nell'integralità al sostentamento del suo nucleo familiare.

Ciò posto, appare utile fornire un quadro completo dell'Istituto al fine di comprendere la fondatezza o meno dei motivi di reclamo.

In punto giova rammentare che con D.L. n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinato dall'art. 283 del D. Lgs. 14/2019 (c.d. CCII).



Il D.lvo n. 136 del 13.09.2024 ha apportato, da ultimo, modifiche all'art. 283 CCII che nel testo vigente prevede che: *“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerato utilità ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati”*.

Il prefato istituto -diversamente dall'esdebitazione in esito alla liquidazione controllata- trattandosi di esdebitazione “a costo zero”, ossia immediata e senza alcun pagamento dei crediti, è sottoposto ai fini dell'ammissibilità a stringenti requisiti, che devono essere vagliati prudentemente dal giudice (tanto più che i creditori terzi sono sostanzialmente chiamati a riferire sulla questione in un momento successivo a contraddittorio differito come si evince dall'art. 283 co. VIII CCCII).

In tal senso: *«L'esdebitazione del debitore incapiente è istituto al quale non è, come noto, riconosciuta alcuna natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, potendo essere richiesta e ottenuta al di fuori di una procedura liquidativa o compositiva, che si rivelerebbe del tutto inutile stante l'assoluta incapacienza del debitore, anche relativa a beni futuri: l'esdebitazione comporta una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta quindi di istituto che esprime un deciso e radicale vulnus ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ovvero la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), motivo per il quale la fattispecie delineata dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3 del 2012 e oggi dall'art. 283 CCI costituisce ipotesi di carattere eccezionale rimessa ad un vaglio giudiziale che deve necessariamente essere condotto con estremo rigore.»* (Trib. Taranto, sez. II, 28/02/2024).

Ed ancora: *“La valutazione della meritevolezza del debitore si fonda su una pluralità di elementi, tra cui: la causa dell'indebitamento, la diligenza nel contrarre obbligazioni, l'incapacità di adempiere, la completezza della documentazione prodotta nonché il merito creditizio al momento della concessione del finanziamento. Nel quadro di riferimento, si constata l'assenza di conseguenze processuali per il finanziatore in caso di valutazione inadeguata del merito creditizio del debitore. Nel caso in esame, il debitore ha depositato prova documentale di carattere unilaterale, per cui eventuali irregolarità verificatesi dopo l'approvazione del finanziamento non superano la soglia della colpa lieve. Viceversa, la corretta valutazione del merito creditizio sulla base dei dati disponibili spettava al finanziatore, anche in funzione di tutela del consumatore, che deve essere posto nelle condizioni di contrarre finanziamenti sostenibili. Conseguentemente, l'esame deficitario del merito creditizio da parte del finanziatore professionale solleva il debitore da sospetti di mala fede e limita la sua responsabilità per colpa lieve.”* Tribunale Bergamo sez. II, 09/04/2025.



I requisiti da vagliare con rigore sono, tra gli altri, quello dell'incapienza e della meritevolezza, che devono sussistere per legittimare, da un lato, il beneficio del debitore che viene esdebitato e, dall'altro, il sacrificio dei creditori, il cui credito diventa inesigibile nei confronti del debitore.

Quanto all'incapienza, l'art. 283, co. 1, CCII indica che il debitore «*non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*», mentre il co. 2, nella versione modificata a seguito del D. Lgs. 13/09/2024 n. 136, dispone che «*Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.*»

Se ne deve, dunque, dedurre che la condizione di incapienza sia una condizione oggettiva, ossia non dipendente dalla volontà del debitore ("non sia in grado di offrire"), tanto nella situazione attuale quanto in situazione futura, in tale secondo caso secondo una prognosi prospettica che consenta di desumere che il soggetto si trovi nell'oggettiva impossibilità di generare utili distribuibili, e che si tratti di una condizione non assoluta, che ricorre anche laddove il debitore abbia delle utilità, ma le stesse siano necessarie tanto alla produzione di un reddito, quanto al mantenimento proprio e della propria famiglia e non vi sia quindi spazio per una distribuzione ai creditori; verificando il rispetto di tali circostanze, il debitore può accedere al beneficio, avendo soddisfatto il primo requisito previsto della norma.

Quanto alla meritevolezza, l'art. 283, co. 7, CCII indica espressamente l'oggetto dell'indagine prevedendo che vada verificata «*l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.*»;

Ciò chiarito in punto di diritto è evidente che l'unico debito che ha contratto il resistente e per cui siano state avviate le plurime procedure esecutive sia proprio l'assunzione del debito con per l'acquisto della casa, proprietà già aggiudicata e oggetto di procedura di espropriazione immobiliare (RG 186/2016).

All'epoca, tuttavia, della concessione del mutuo ipotecario, quello stesso soggetto era stato considerato meritevole dal sistema bancario che aveva positivamente valutato la pratica ritenendo congruo il reddito di lavoro rapportato al nucleo e concesso il relativo mutuo.

Emerge sempre *ex actis* che le ragioni che hanno portato il sig. a non pagare più regolarmente il mutuo sono connesse al proprio precedente datore di lavoro che durante il rapporto ne ha sempre ritardato od omesso i pagamenti, costringendo quindi il sig. a richiedere la rinegoziazione del mutuo, salvo poi appunto non riuscire più ad ottemperare alle rate del finanziamento.

In questo senso si ritiene, dunque, che sotto tale peculiare profilo, ovvero di meritevolezza, non vi siano gli estremi per criticare il provvedimento gravato.



A diverse conclusioni occorre invece pervenire avuto riguardo al requisito oggettivo di cui è causa ovvero all'incapienza del soggetto di cui si domanda l'esdebitazione; requisito che deve necessariamente coesistere con quello soggettivo al fine del positivo vaglio che conduce all'esdebitazione.

Il provvedimento qui oggetto di reclamo su tale requisito si è così espresso: *“Non sussiste alcuna somma rilevante che il ricorrente possa, allo stato (e fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal presente decreto laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento);*

Ciò posto appare utile rammentare che lo stipendio del sig. \_\_\_\_\_ è aggredito da un pignoramento mobiliare (RG 58/2023) e il terzo creditore pignorato \_\_\_\_\_ ha sempre regolarmente onorato il creditore precedente \_\_\_\_\_, per il credito di cui all'ordinanza di assegnazione somme (all. 5 del reclamo).

Attraverso la concessione dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCII è giocoforza ritenere che l'ordinanza di assegnazione somme ne verrebbe travolta (come in effetti ne ha dato conto la Banca con memoria del 20.05.2025) ma tale fatto di per sé già stride in astratto con l'istituto dell'esdebitazione che presuppone che non vi sia nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore.

Evidentemente in costanza di pignoramento non è possibile ritenere che non vi sia alcuna utilità per il ceto creditorio dal momento che il pignoramento aggredisce formalmente una quota di reddito che può essere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sono già fissati dal codice di procedura civile (ovvero nei limiti del quinto dello stipendio).

In altri termini, l'ipotesi di procedura esecutive in atto eccede l'istituto della esdebitazione del sovraindebitato incapiente e non sembra compatibile con la procedura di cui all'art. 283 CCII ove il debitore persona fisica deve essere meritevole e, nel contempo impossidente, ovvero non deve essere " *in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*", sicché per definizione non può essere titolare di diritti su beni sui quali i creditori possano aver agito in via esecutiva.

Per questo motivo, tra l'altro, a livello normativo a conforto dell'interpretazione datene, la fattispecie delle esecuzioni in corso non è contemplata nell'art. 283 CCII, diversamente, ad esempio, dall'ipotesi prevista dall'art. 70 co. IV del CCII (omologa del piano del consumatore) la quale prevede che il Giudice possa disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata.

Per tale motivo assorbente il reclamo va accolto e deve disporsi la revoca del provvedimento di esdebitazione.

Si stima congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità dell'istituto nonché tenuto conto che non esiste, allo stato, un univoco orientamento della giurisprudenza sull'istituto.



**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

ACCOGLIE il reclamo promosso da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, revoca il decreto di esdebitazione emesso in data 24.10.2024 dichiarando esigibili i crediti vantati nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_, anche anteriori alla data di deposito del ricorso per esdebitazione promosso.

COMPENSA integralmente le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea del 24.06.2025.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Stefania Frojo)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott.ssa Federica Lorenzatti)

